

VERBALE di ACCORDO ISTITUTIVO

Il giorno 25 febbraio 2008, presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco

Tra

la FIAT S.p.A., per sé e in nome e per conto delle Società del Gruppo Fiat cui si applica l'accordo sindacale del 28 giugno 2006, assistita dall'Unione Industriale di Torino



e

le Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC Nazionali

PREMESSO CHE

- il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona, rappresenta primario interesse della collettività, e lo Stato ne garantisce la tutela;
- l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini è garantita dal Servizio sanitario nazionale e, sulla base della legislazione vigente e della contrattazione applicata, è integrabile attraverso forme di assistenza complementari definite negoziabilmente al fine di offrire sistemi di integrazione e di sostegno al servizio sanitario e socio-assistenziale pubblico;
- in questa ottica con l'accordo sindacale del 28 giugno 2006 è stata prevista l'istituzione di una forma integrativa dell'Assistenza Sanitaria pubblica per tutti i lavoratori del Gruppo Fiat a partire dal 1° gennaio 2009;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:



Art. 1 Natura giuridica

1. Le Parti, come sopra identificate, convengono di istituire un fondo di assistenza sanitaria integrativa, di natura negoziale, denominato Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dei Lavoratori del Gruppo Fiat (per brevità FASIFIAT), di seguito definito il Fondo, finalizzato ad erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle del Servizio sanitario nazionale a favore dei lavoratori dipendenti non appartenenti alle categorie dei dirigenti e dei quadri e non aventi qualifica di Professional o Capo o altra qualifica aziendale assimilabile, assunti a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato di cui al D. Lgs. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio presso le Società aderenti al Fondo così come individuate ai sensi del successivo art. 3, comma 1, ed ai soggetti appartenenti al loro nucleo familiare.

Art. 2 Costituzione

2. Il Fondo sarà costituito come associazione non riconosciuta ai sensi e con gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con partecipazione paritetica di rappresentanti eletti dai lavoratori e nominati dai datori di lavoro negli organi deliberativi, di amministrazione e controllo.

Art. 3 Soci ed assicurati

1. Rivestiranno la qualifica di soci del Fondo:

- Fiat Spa;
- le Società controllate direttamente o indirettamente da Fiat Spa, anche non interessate all'applicazione dell'accordo del 28 giugno 2006, purché facciano apposita domanda di adesione;
- i Consorzi o altre forme di associazione, costituite nell'ambito del Gruppo Fiat, operanti in Italia, purché facciano apposita domanda di adesione;
- le Società collegate, direttamente o indirettamente, a Fiat SpA ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 c.c., purché facciano apposita domanda di adesione;

- i lavoratori dipendenti non appartenenti alle categorie dei dirigenti e dei quadri e non aventi qualifica di Professional o Capo o altra qualifica aziendale assimilabile, assunti a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato di cui al D. Lgs. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio presso le Società aderenti al Fondo, così come individuate ai sensi del presente comma.




2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire l'associazione al Fondo delle Società che abbiano acquisito ex art. 2112 c.c. personale da Società socie del Fondo, previa specifica domanda di adesione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà altresì, a suo insindacabile giudizio, consentire alle Società che abbiano perso i requisiti sopra indicati di mantenere la qualifica di socio.

3. Potranno beneficiare delle prestazioni del Fondo, su base volontaria, i lavoratori dipendenti non appartenenti alle categorie dei dirigenti e dei quadri e non aventi qualifica di Professional o Capo o altra qualifica aziendale assimilabile, assunti con contratto a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato di cui al D. Lgs. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio presso le Società aderenti al Fondo, così come individuate ai sensi del comma 1, del presente articolo (definiti "Assicurati").

4. Potranno altresì beneficiare delle prestazioni del Fondo gli appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti così come individuati ai sensi del precedente comma, su espressa richiesta di tali ultimi e alle condizioni che saranno definite per l'estensione a totale carico del dipendente aderente (anch'essi definiti "Assicurati") che, in possesso dei requisiti che saranno definiti tra le Parti, decadranno dal diritto a partire dal momento in cui il dipendente stesso uscirà dal Fondo o cesserà la contribuzione a suo esclusivo e totale carico.

5. Potranno mantenere l'adesione, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento del Fondo, coloro che, per qualsiasi causa, avranno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo avrà autorizzato la prosecuzione volontaria della contribuzione a loro esclusivo e totale carico, pur essendo venuti meno i requisiti di subordinazione del rapporto di lavoro con Società socia del Fondo.



6. Non potranno aderire al Fondo quei lavoratori che, in virtù di contrattazione nazionale o aziendale o di regolamento aziendale, avranno aderito ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa applicate dalle Società di appartenenza. Sarà invece consentita l'adesione al Fondo a coloro che abbiano stipulato polizze assicurative sanitarie private.

Art. 4 Organi del Fondo

1. Le funzioni di amministrazione e di controllo dell'istituendo Fondo sanitario integrativo saranno affidate ai seguenti Organi:

- Assemblea dei delegati
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio dei Sindaci
- Presidente e Vice Presidente
- Collegio dei Proviviri.

2. Assemblea dei delegati

L'Assemblea sarà composta da 40 componenti, di cui metà in rappresentanza dei lavoratori, metà in rappresentanza dei datori di lavoro nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante della presente fonte istitutiva.

Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'Assemblea, i "quorum" necessari per la validità delle sue decisioni, le materie di competenza, la durata in carica dei Delegati eletti ed i limiti di rieleggibilità degli stessi.

3. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 8 componenti titolari di cui metà in rappresentanza dei lavoratori, metà in rappresentanza dei datori di lavoro nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto.

Le modalità delle convocazioni, così come i "quorum" necessari per la validità delle decisioni, le materie di competenza, la durata in carica ed i limiti di rieleggibilità dei consiglieri saranno definiti in sede statutaria.

Nell'ambito dell'Assemblea i rappresentati eletti da ciascuna delle due parti eleggono 4 componenti, che decadono da componenti dell'Assemblea al momento della nomina, venendo sostituiti secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.



4. Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci sarà composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto.

I componenti del Collegio dei Sindaci dovranno essere nominati tra persone di provata perizia in materia di contabilità e verifica bilanci, iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La durata in carica ed i limiti di rieleggibilità dei sindaci saranno definiti in sede statutaria

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti dei lavoratori.


6. Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria tra persone estranee al Fondo e indipendenti.

La durata in carica, le funzioni, le modalità delle convocazioni, così come i "quorum" necessari per la validità delle decisioni del Collegio, saranno definiti in sede statutaria.

Art. 5 Adesione

1. Potranno aderire al Fondo, nel rispetto del principio della libertà di adesione, i lavoratori individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, ed i soggetti appartenenti al loro nucleo familiare, individuati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Le modalità di adesione saranno indicate nel Regolamento del Fondo.



2. L'adesione potrà avvenire:

- per i lavoratori in servizio alla data di avvio del Fondo, a partire dalla fase di pre-adesione di cui al successivo comma 3, fino al terzo mese successivo alla data di avvio del Fondo;
- per i lavoratori assunti in data successiva a quella di avvio del Fondo, entro tre mesi dall'assunzione.

In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti alinea, qualora i lavoratori manifestino la volontà di aderire durante il periodo di prova, gli effetti dell'adesione saranno subordinati al superamento del periodo di prova e decorreranno dal giorno successivo a quello di superamento della prova.

Non saranno ammesse adesioni successive, se non previo esame delle richieste da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

3. Con riferimento alla fase precedente alla data di avvio del Fondo, le Parti prevedono che sarà possibile procedere all'adesione al Fondo, nell'ambito di una fase di pre-adesione fissata nei tre mesi precedenti la predetta data di avvio.


Art. 6 Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo sarà attuato, mediante il versamento di un contributo annuo per ciascun lavoratore dipendente assicurato, pari ad 150,00, di cui:



- 100,00 a carico del datore di lavoro;
- 50,00 a carico del lavoratore.

La suddetta contribuzione è soggetta al regime contributivo e fiscale previsto dalle disposizioni di legge in vigore per i fondi sanitari integrativi e non incide sulla base di calcolo del TFR.

2. Per l'iscrizione al Fondo dei soggetti appartenenti al nucleo familiare del dipendente, ciascun lavoratore avente a sua volta diritto all'iscrizione dovrà effettuare un versamento aggiuntivo a proprio carico. L'ammontare di tale versamento aggiuntivo dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in funzione dell'equilibrio attuariale del Fondo e in ragione dei prezzi medi di mercato proposti dalle Compagnie di Assicurazione alle quali affidare la gestione dei rischi connessi con le prestazioni ai sensi del successivo articolo 10.



3. Il versamento dei contributi sarà effettuato dalle imprese con cadenza mensile entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la contribuzione medesima in quote di un dodicesimo delle suddette misure di contribuzione e comprenderà sia la quota a carico dell'impresa stessa, sia la quota a carico del lavoratore associato, nonché il contributo per i soggetti del relativo nucleo familiare, nel caso di iscrizione di quest'ultimo al Fondo. Le quote a carico del dipendente saranno versate al Fondo mediante trattenuta mensile sulla retribuzione dell'aderente.
4. Le dodici quote della contribuzione obbligatoria relativa all'adesione del lavoratore dipendente saranno arrotondate come segue:
la quota mensile della contribuzione a carico del dipendente (50 euro annui): euro 4,1 per undici mesi con saldo nella dodicesima quota di dicembre pari a euro 4,9;
la quota mensile a carico delle società di appartenenza (100 euro annui): euro 8,4 per undici mesi con saldo nella dodicesima quota di dicembre pari a euro 7,6;
assicurando così una ripartizione costante nell'anno dei 150 euro complessivi annui in dodici quote mensili complessive di euro 12,5.
Ogni futura variazione della contribuzione obbligatoria annua dovrà essere definita tenendo anche conto della ripartizione delle singole quote mensili, analogamente alle modalità di versamento della contribuzione facoltativa prevista in caso di adesione del nucleo familiare a totale carico del lavoratore dipendente.
5. Ulteriori condizioni e modalità di versamento saranno stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo del Fondo.
6. La variazione della suddetta misura di contribuzione e delle relative modalità di versamento saranno decise dalle Parti in accordi modificativi del presente accordo istitutivo.



7. La contribuzione dovrà essere versata per ogni mese di servizio nell'anno. Sono assimilati al servizio i periodi coperti da indennità a carico di Istituti previdenziali e assistenziali e/o da integrazioni a carico dell'azienda, i periodi di sospensione dell'attività lavorativa per i quali intervenga la cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria e le assenze nel periodo di astensione facoltativa successivamente al parto.

I lavoratori in aspettativa non retribuita per superamento dei limiti di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, continueranno a essere coperti dall'assistenza del Fondo seppur in carenza di contribuzione a loro carico e ferma restando la contribuzione a carico dell'azienda.

8. La contribuzione al Fondo cesserà al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con effetto dal versamento immediatamente successivo alla data di risoluzione del rapporto.

Art. 7 Spese

Per il suo funzionamento il Fondo sosterrà le spese relative alla gestione amministrativa ed all'acquisto di coperture assicurative idonee a gestire i rischi connessi con le prestazioni di cui al successivo articolo 8. Alla copertura dei predetti oneri il Fondo provvederà mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa.

Art. 8 Prestazioni

1. Il Fondo provvederà al rimborso delle spese sanitarie sostenute dai lavoratori associati, per se stessi e per i soggetti del nucleo familiare iscritti, alle condizioni e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento applicativo che sarà predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. All'erogazione delle prestazioni in favore dei propri associati il Fondo potrà provvedere mediante l'attivazione di un regime di rimborso indiretto delle prestazioni e, ove ne ricorressero le condizioni, di un network per l'erogazione diretta. L'attivazione di convenzioni per l'erogazione diretta potrà essere deliberata a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Vicende del rapporto associativo

1. Il passaggio diretto di un lavoratore iscritto a Fondo da una società ad un'altra, entrambe socie del Fondo e facenti capo a FIAT S.p.A., ovvero legata a Fiat S.p.A. da rapporti di collegamento o partecipazione, non comporterà la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Art. 10 Gestione

1. La gestione dei rischi connessi con le prestazioni di cui al precedente articolo 8 sarà attuata dal Fondo mediante la stipula di apposite convenzioni con compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami vita e/o malattia. L'erogazione delle prestazioni agli assicurati potrà essere effettuata con le modalità di gestione, diretta o indiretta, che il Consiglio di Amministrazione del Fondo deciderà di adottare attraverso il ricorso ad uno o entrambi i regimi di rimborso previsti dal precedente articolo 8, anche attraverso l'utilizzo di un *provider* incaricato della gestione amministrativa.


2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio nella forma di legge e con criteri di prudenza.

Art 11. Fase transitoria

1. Le Parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il mese di aprile 2008 lo Statuto e il Regolamento del Fondo.

2. In sede di atto costitutivo del Fondo le Parti stipulanti il presente accordo designeranno nei termini di pariteticità e nelle misure previste dallo Statuto stesso i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio ed i componenti del Collegio dei Sindaci provvisorio che saranno indicati in sede di atto costitutivo e che resteranno in carica fino a quando non sarà convocata la prima Assemblea dei Delegati che dovrà provvedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo, una volta raggiunto il numero minimo di 30.000 iscritti.

Rakus



Montal' RDM



3. Le Parti convengono sin d'ora di definire entro e non oltre il 31 maggio le modalità di una campagna promozionale delle adesioni, definendo i contenuti e i metodi della stessa e concordando di attivare anche modalità nuove, quali assemblee congiunte e chioschi congiunti di illustrazione delle prestazioni offerte dal Fondo, considerando comune il fondamentale interesse a una elevata adesione, almeno pari ai tre quarti dei potenziali aderenti. La suddetta campagna promozionale dovrà essere avviata almeno un mese prima della fase di pre-adesione, che avrà durata per i tre mesi antecedenti l'avvio dell'operatività del Fondo, prevista per il 1° gennaio 2009 in conformità con l'accordo 28 giugno 2006.



4. Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio avrà facoltà di porre in essere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione e la piena operatività del Fondo, nei limiti di quanto eventualmente stabilito dai competenti organi di vigilanza e di controllo.

5. Le Parti convengono sin d'ora che qualora il numero delle adesioni dei lavoratori del Gruppo Fiat raccolte nella fase di pre-adesione fissato nei tre mesi precedenti alla data di avvio del Fondo, non raggiunga la quota minima del 50% degli aventi diritto stessi, gli impegni assunti con il presente accordo saranno considerati caducati e saranno oggetto di riesame. In particolare sarà necessario incontrarsi per valutare la situazione ai fini dell'eventuale conferma del percorso di avvio del Fondo considerando l'eventualità di prolungare e intensificare la campagna per la fase di pre-adesione al fine di salvaguardare la possibilità concreta di attivare il Fondo. In quella sede il costituito Fondo potrà essere sciolto.

Art. 12 Norme finali


1. Le Parti si impegnano a redigere l'atto costitutivo del Fondo e a sottoporlo a certificazione notarile entro e non oltre la data del 29 febbraio p.v.. Qualora detta scadenza non venisse rispettata, le Parti si incontreranno al fine di valutare congiuntamente la compatibilità dalla mancata costituzione del Fondo nel termine suddetto con l'impegno assunto nell'accordo del 28 giugno 2006.

2. Relativamente agli aspetti concernenti l'adesione al Fondo non disciplinati nell'ambito della presente intesa, si rinvia integralmente all'Atto costitutivo ed allo Statuto del Fondo.




3. Per gli aspetti relativi al funzionamento tecnico-amministrativo del Fondo si rinvia integralmente ad un Regolamento applicativo interno che sarà predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le Parti si riservano sin d'ora di incontrarsi, qualora una delle due ne faccia esplicita richiesta, decorso almeno un anno dalla sottoscrizione della presente intesa, per un esame congiunto della situazione.
5. Laddove subentrassero modifiche del quadro normativo che dovessero determinare per gli Associati al Fondo oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti ed assunti nella fase di costituzione del Fondo e/o introdurre, comunque vincoli che compromettano le finalità stesse del Fondo, Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi al fine di valutare l'impatto della nuova situazione e ad assumere le conseguenti determinazioni.
6. Le Parti convengono infine che l'istituzione del Fondo definita con la presente intesa e la conseguente costituzione dello stesso di cui al primo comma, costituiscono adempimento dell'impegno assunto con l'accordo del 28 giugno 2006 e, pertanto, concordano sul superamento delle forme di assistenza (FAAS e SPIM) previste dall'accordo sindacale del 3 marzo 1969 tuttora operanti, che cesseranno le proprie attività e prestazioni contestualmente con l'avvio dell'operatività del Fondo.


FIAT SpA



FIM



FIOM



UILM



FISMIC

